



COMUNE DI PIEVE DI CENTO



ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA _____ PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER UNA DURATA DI TRE ANNI (2025-2027) AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE"

Il giorno ___/___/___, con la presente scrittura privata, il Comune di Pieve di Cento (di seguito solo Ente), con sede in Piazza A. Costa n 17, codice fiscale 00470350372 e partita IVA 00510801202, qui rappresentato dal Responsabile del IV Settore "Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile", _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. _____),

e

l'Associazione/Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede a _____ in _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati

- il Decreto legislativo 1/2021 "Codice della protezione civile" e smi;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 ad oggetto: "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle L.R. n.13/2006, n. 8/2014, n.11/2016 e n. 20/2017;
- la Legge Regionale 1/2005 recante "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e smi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e i relativi Allegati;

Premesso che

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore … che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguitamento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;
- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n.12 e la L.R. 7 febbraio 2005 n.1, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di stimolo reciproco al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della popolazione;
- la L. n. 56/2014 detta disposizioni anche in materia di unioni e fusioni di Comuni;
- gli articoli 8 e 21 della L.R. n. 13/2005 disciplinano le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni in materia, fra l’altro, di protezione civile;

richiamati

- la Convenzione, prot. Unione n. 14059/2008, sottoscritta in data 31/12/2008 dal Sindaco pro tempore di Pieve di Cento per il conferimento all’Unione dei Comuni Reno Galliera della funzione di protezione civile;
- la deliberazione n 19 del 19/07/2011 con cui il Consiglio dell’Unione “Reno Galliera” ha approvato il Piano Sovracomunale di Protezione Civile, valido per tutto il territorio dell’Unione;
- le deliberazioni n. 7 del 5/03/2013, n 55 del 22/12/2016, n 50 del 28/12/2017, n 52 del 27/12/2018, n 8 del 27/02/2020 e, in ultimo, n 10 del 25/02/2021 con cui il Consiglio dell’Unione “Reno Galliera” approvava successivi aggiornamenti al Piano Sovracomunale di Protezione Civile, al fine di adeguarlo alle modificazioni normative, nazionali e regionali, che si sono susseguite negli anni, e all’esperienza maturata

sul campo in materia di protezione civile dal Servizio Intercomunale e dai servizi dei singoli comuni, anche a seguito delle recenti calamità avvenute sul territorio dei comuni dell'Unione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 16/12/2024 con cui si è accolta la proposta di indire un "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per una durata di tre anni (2025-2027) ai sensi dell'articolo 56 del "Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.) – atto di indirizzo"
- la determina dirigenziale n. 29 del 17/12/2024 concernente l'Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per una durata di tre anni (2025-2027) ai sensi dell'articolo 56 del "Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.) - approvazione atti di gara;
- la determina dirigenziale n. _____ del 27/12/2024, concernente l'Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per una durata di tre anni (2025-2027) ai sensi dell'articolo 56 del "Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.)" – rettifica determinazione 29/2024 e proroga termini;

Considerato che

- a partire dalla c.d. "Circolare Gabrielli" di cui alla Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017 sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni pubbliche per le quali risulta necessario provvedere sempre più spesso a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali;
- a causa delle frequenti calamità che interessano il territorio sia a livello nazionale sia a livello locale, le problematiche inerenti la protezione civile sono diventate di primaria importanza;

Viste le Circolari in ordine alla "Safety & Security"

- Circolare Capo della Polizia del 7 giugno 2017;
- Circolare Capo Dipartimento VVF del 19 giugno 2017;
- Circolare del Capo CNAVVF n. 9925 del 20 Luglio 2017;
- Circolare Capo Gabinetto Min. Int. del 28 luglio 2017 la quale prevede un Allegato documento della Prefettura di Roma con classificazione eventi 'in via sperimentale' e suggerimenti per calibrare misure di sicurezza indicate nelle due circolari che occorre ritenere di pura esemplificazione ma non di obbligatoria cogenza;
- Circolare del Capo di Gabinetto Min. Int. del 18 luglio 2018 avente per oggetto. Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva;

Preso atto che

- dal Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Reno Galliera e nella sua specificità territoriale di Pieve di Cento emergono numerose attività nelle quali l'Associazione _____ può efficacemente operare, in linea con le proprie competenze istituzionali, attraverso prestazioni complementari e di supporto, ma sostitutive delle attività proprie delle Amministrazioni pubbliche;
- il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia in situazioni di normalità sia in emergenza, a livello locale che sovra comunale, e intende incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;

- l'Unione Reno Galliera esercita la funzione di protezione civile anche coordinando e supportando la rete delle Associazioni di Volontariato di protezione civile presenti nel territorio degli 8 Comuni aderenti con l'intenzione di incentivare e valorizzare le competenze e le peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l'Associazione _____, si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Pieve di Cento, con il suo Centro Operativo Comunale (quando attivato) ed eventualmente con l'Unione Reno Galliera nell'ambito e nel rispetto delle corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché dove le condizioni lo consentano;

Premesso, inoltre, che

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare *“adeguata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale: <https://www.comune.pievedicento.bo.it/>, in *“Amministrazione Trasparente”*, uno specifico *“Avviso pubblico”*, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____ [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
- l'Associazione è iscritta nel Registro _____ dal ____/____/____;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determina dirigenziale n. 29 del 17/12/2024 concernente l'*“Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per una durata di tre anni (2025-2027) ai sensi dell'articolo 56 del "Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.) - approvazione atti di gara;*

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di volontariato di protezione civile dettagliatamente descritta al successivo articolo 4 (di seguito denominata, per brevità, "servizio").

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Pieve di Cento.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- l'Ente e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate, dove necessario, attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.
- In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 7 del Codice della Protezione Civile di cui al Dlgs 1/2018 e ss.mm.ii, l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato.
- Eventuali richieste di impegno da parte della propria organizzazione/direzione centrale a livello nazionale, avranno carattere prioritario qualora non esistano alternative efficaci rispetto alla disponibilità nazionale garantendo, in ogni caso, la possibilità di mantenere un'aliquota di presidio sul territorio del Comune di Pieve di Cento e qualora anche il Comune di Pieve di Cento si trovasse in situazioni di emergenza, garantendo adeguato supporto all'Amministrazione e al Centro Operativo Comunale.
- Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate; in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
- Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune, seguendo i principi del nuovo *"Codice della Protezione Civile"* di cui al Dlgs 1/2018:
 - a) in base alla tipologia di rischio o di emergenza, un congruo numero di volontari appartenenti all'Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
 - b) la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
 - c) una qualificata rappresentanza presso la Funzione Volontariato del Centro Operativo Comunale, quando aperto;
 - d) idonee dotazioni in riferimento a mezzi, attrezzature di intervento, risorse logistiche, di comunicazione ed eventualmente sanitarie;
 - e) eventuali indicazioni dell'ambito territoriale di operatività;
 - f) a partecipare costantemente ed attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dal Comune;
 - g) a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale nonché con l'Unione Reno Galliera e il Comune stesso, oltre a provvedere all'adeguamento delle proprie dotazioni strumentali necessarie a garantire la piena operatività dei Volontari;

- h) a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Intercomunale e Comunale di Protezione Civile.
- Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all'ambito dell'informazione e assistenza alla popolazione nonché alla logistica e con riferimento a qualsiasi scenario di rischio.
- In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio volontario di controllo sui corsi d'acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l'intervento del Gruppo in tutti i casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con tutte le attrezzature idonee ed in dotazione.
- L'Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
- Non sono previsti in nessun modo servizi di "ordine pubblico".
- L'attivazione dei Volontari avverrà su richiesta del Comune di Pieve di Cento, verbale e/o scritta in relazione all'urgenza dell'attivazione medesima, al Presidente dell'Associazione. Tale richiesta verrà inviata contestualmente, anch'essa in forma verbale e/o scritta, anche al Referente dell'Associazione di Volontariato, al Centro Operativo Comunale e al Centro Operativo Sovracomunale qualora convocato.
- Il Comune mette eventualmente a disposizione dell'Associazione alcuni mezzi di proprietà. L'autorizzazione all'impiego dei mezzi comunali è subordinato in ogni occasione all'autorizzazione comunale concessa dal Sindaco ed esclusivamente ad un elenco di Volontari dell'Associazione concordato con il Comune.
- I dipendenti del Comune eventualmente appartenenti all'Associazione potranno essere autorizzati a partecipare alle operazioni in fase di emergenza e quindi ad assentarsi dai normali impegni di lavoro, qualora non appartenenti a Settori direttamente coinvolti nell'emergenza e previo provvedimento del Sindaco.

Con riferimento alle tematiche relative alla "Safety & Security" citate in premessa, l'Associazione si impegna a coadiuvare l'Amministrazione nelle attività ed iniziative di volta in volta promosse, patrociniate o autorizzate, previo accordo con l'Amministrazione e le strutture Comunali interessate unitamente al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera.

L'Associazione potrà operare, quando l'Autorità locale di protezione la attiverà in ottemperanza del D. Lgs. n. 1/2018 nonché della Direttiva del Capo Dipartimento (CDPC) della protezione civile – presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 riferita agli **EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE**, individuati quali *"eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella pianificazione comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici".*

L'Associazione potrà operare anche in supporto all'Amministrazione o agli organizzatori di manifestazioni pubbliche, o pubblici spettacoli, rispettando quanto previsto dalla citata direttiva del CDPC del 9 novembre 2012. In tali occasioni l'Associazione opererà con i propri Volontari, mezzi ed attrezzature privi delle insegne della "protezione civile".

Articolo 5 – Durata

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione fino al 31/12/2027 ed è rinnovabile alla scadenza, in accordo fra le parti, per ulteriori 3 (tre) anni.,

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

A norma del regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, l'Ente riconosce all'Associazione un contributo massimo erogabile complessivo, fino al 31/12/2027, pari ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) annui, comprensivi degli oneri previsti al comma 2 del successivo l'Art. 8, da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodi sotto riportati.

L'Ente si riserva di incrementare tale importo in caso di eventi che richiedono particolare impegno compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

L'Associazione è tenuta a rendicontare, secondo le normali prassi del settore e avendo cura di differenziare se tali attività sono state effettuate in iniziative afferenti al settore protezione civile oppure di mero volontariato civico, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento con la seguente scadenza temporale:

- 1) Attività effettivamente svolte fino al 30/06/2025;
- 2) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2025;
- 3) Attività effettivamente svolte fino al 30/06/2026;
- 4) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2026;
- 5) Attività effettivamente svolte fino al 30/06/2027;
- 6) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2027;

Gli importi, una volta approvata la rendicontazione di cui al paragrafo precedente, saranno versati sul Conto Corrente che verrà opportunamente comunicato all'Amministrazione comunale. Rientrano tra queste voci i rimborsi assicurativi esplicitati al successivo articolo 8.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette all'Ente l'elenco dettagliato degli eventuali rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una o più polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della/e polizza/e assicurativa/e rilasciata/e da:

_____, Agenzia di _____, numero _____, in data ____/____/_____, scadenza ____/____/_____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), in misura relativa all'eventuale impiego e nella misura massima di euro 400,00, che provvederà al rimborso della quota parte del premio così come previsto all'Art. 6 della presente scrittura privata.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dall'Unione Reno Galliera, valevole per l'Unione e per i Comuni aderenti fra i quali il Comune di Pieve di Cento. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Pieve di Cento provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del

Codice di comportamento integrativo del Comune di Pieve di Cento, approvato con atto deliberativo della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 2 del 2014 successivamente modificato con atto deliberativo della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 72 del 2016, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune all'indirizzo: www.comune.pievedicento.it, sezione: amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

Articolo 10 – Rispetto dell'art. 14 del DPR n. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di validità della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Le eventuali spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Pieve di Cento, li __/__/_____

Comune di Pieve di Cento

L'Associazione
